

Polizza di Assicurazione per la protezione dei dati biometrici

Impresa di Assicurazione: UNIQA VERSICHERUNG AG impresa in regime di libera prestazione di servizi e Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

Ed. Marzo 2024

Prodotto: "Wallife Biometrics ID Professionisti"

Sommaro

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	8
1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	8
2. RISCHI ESCLUSI.....	8
3. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO.....	9
3.1. DIMINUIZIONE E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO	9
3.2. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	9
3.3. ALTRI CONTRATTI ASSICURATIVI	9
4. FORMA DELLE COMUNICAZIONI.....	9
5. TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA	9
6. TERMINE DI PRESCRIZIONE	9
7. CLAUSOLA DI INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA PER SANZIONI INTERNAZIONALI.....	9
8. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.....	9
9. CALCOLO DEL PREMIO	10
9.1. ONERI FISCALI.....	10
9.2. PAGAMENTO DEL PREMIO.....	10
10. DURATA DELLA POLIZZA	10
10.1. EFFICACIA ED EFFETTO DELLA COPERTURA	10
11. DIRITTO DI RECESSO	10
12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	10
SEZIONE PERDITE PECUNIARIE	11
13. PROTEZIONE IDENTITÀ DIGITALE	11
14. ESCLUSIONI E LIMITAZIONI (AD INTEGRAZIONE DELLE ESCLUSIONI COMUNI DI CUI AL PUNTO 2)	11
15. FRANCHIGIE, MASSIMALE E LIMITI DI INDENNIZZO/RIMBORSO.....	12
15.1. RIEPILOGO DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO/RIMBORSO.....	12
16. EFFICACIA / VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE.....	12
17. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	12
17.1. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO – AVVISO DI SINISTRO - SERVIZIO DI CONTACT CENTER	13
17.2. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO PER LE GARANZIE PRESTATE NELLA SEZIONE PERDITE PECUNIARIE CHE PREVEDANO IL RIMBORSO ALL'ASSICURATO	14
17.3. INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI	14
17.4. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	14
SEZIONE ASSISTENZA.....	15
18. ASSISTENZA DIGITALE.....	15
18.1. AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE.....	16
19. ESCLUSIONI E LIMITAZIONI (AD INTEGRAZIONE DELLE ESCLUSIONI COMUNI DI CUI AL PUNTO 2)	16
20. EFFICACIA / VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE.....	17
21. GLI OBBLIGHI SPECIFICI DELL'ASSICURATO	17
21.1. GLI OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI EVENTO	17
21.2. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO SERVIZIO DI MONITORAGGIO DATI ON LINE	17
SEZIONE TUTELA LEGALE.....	18
22. SPESE COPERTE DALLA POLIZZA	18
23. AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE.....	18

24.	GARANZIE.....	18
25.	SPESE NON COPERTE DALLA POLIZZA	19
26.	ESCLUSIONI E LIMITAZIONI (AD INTEGRAZIONE DELLE ESCLUSIONI COMUNI DI CUI AL PUNTO 2)	19
27.	LIMITI DI COPERTURA	19
28.	OPERATIVITA' DELLE GARANZIE IN PRESENZA DI POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE.....	20
29.	EFFICACIA / VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE.....	20
30.	QUALI OBBLIGHI HA L'ASSICURATO.....	20
31.	COME DENUNCIARE UN SINISTRO	20
32.	GESTIONE DEL SINISTRO, SCELTA DELL'AVVOCATO E PAGAMENTO DELLE SPESE.....	20
33.	RESTITUZIONE DELLE SPESE.....	21
34.	DISACCORDO CON ARAG IN MERITO ALLA GESTIONE DEL SINISTRO E CONFLITTO DI INTERESSI.....	21
35.	OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE.....	21
36.	QUANDO SONO COPERTI I SINISTRI.....	21
37.	QUANDO AVVIENE IL SINISTRO	21
	ALLEGATO 1	22

GLOSSARIO

Ai seguenti termini la Società ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

Anno assicurativo: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile, che decorre dalla data di stipula della polizza.

APP o Wallife APP o applicazione mobile: Applicazione mobile che consente di mitigare il rischio di sottrazione fraudolenta delle credenziali di accesso allo smartphone. L'applicazione consente anche la gestione digitale del contratto.

Apparato Digitale "Home": Apparecchi di rete fissa quali ad esempio computer, desktop, stampanti (sia wifi che usb), fax, scanner e multifunzione (cioè apparati che abbiano funzione di stampa, scansione e fax), webcam, router e chiavette, smart tv, decoder, consolle da gaming, dispositivi di smarthome, di uso privato e di proprietà dell'assicurato.

Tale elenco è soggetto ad aggiornamenti/implementazioni legati ad eventuali sviluppi tecnologici che portino alla commercializzazione di nuovi dispositivi elettronici.

Apparato Digitale "Mobile": Apparecchi mobili quali ad esempio computer portatili (notebook, laptop), tablet, phablet, smartphone, smartwatch; di uso privato e di proprietà dell'assicurato.

Tale elenco è soggetto ad aggiornamenti/implementazioni legati ad eventuali sviluppi tecnologici che portino alla commercializzazione di nuovi dispositivi elettronici.

Apparato Digitale connesso: Apparato digitale "Home" o "Mobile" collegato ad una rete internet.

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assistenza Digitale: Attività che ha come scopo il ripristino, causa malfunzionamento, dell'operatività di un Apparato Digitale o software, incluso il supporto all'installazione e/o la loro (ri)configurazione. Tale operazione può avvenire tramite l'Assistenza in remoto o per mezzo di Assistenza tecnica a domicilio.

Assistenza in remoto: Tipo di Assistenza Digitale che viene fornita telefonicamente, (con o senza il supporto di software dedicati come cobrowsing o videobrowsing), via chat oppure tramite mail. Si specifica che per garantire un intervento da remoto con buona qualità audio/video sarà necessaria una connessione almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload.

Autenticazione a più fattori: L'utilizzo di due o più dei seguenti fattori per verificare l'identità di un utente: fattore di conoscenza, "qualcosa che un individuo conosce"; fattore di possesso, "qualcosa che un individuo possiede"; fattore biometrico, "qualcosa che un individuo è o è in grado di fare".

Cobrowsing: Software di assistenza tecnica evoluto che permette all'operatore di prendere possesso dell'apparato del cliente (ad esempio Pc) ed operare direttamente sullo stesso al fine di configurarlo o cambiarne le impostazioni.

Commercio elettronico (e-commerce): l'insieme delle transazioni per la commercializzazione di beni e servizi tra venditore (offerta) e consumatore (domanda), realizzate tramite Internet.

Compagnia di Assicurazione o Compagnia: UNIQA VERSICHERUNG AG - Sede Legale AUSTRASSE 46 - 9460 VADUZ LIECHTENSTEIN. Iscritta nel registro delle imprese e delle società del LIECHTENSTEIN con il numero FL-0001.522.928-1. Società sottoposta alla vigilanza dell'Autorità del Liechtenstein preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari e abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in libera prestazione di servizi. Iscritta il 2.11.2009, al nr. II.00846, all'appendice dell'albo Imprese Assicurative (Elenco II) dell'IVASS, limitatamente ai rischi perdite pecuniarie e tutela legale;

Compagnia di Assicurazione assistenza o Compagnia di assistenza: Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Gruppo AXA Partners - Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma - Iscritta in Italia all'albo imprese IVASS n. I.00014 - Registro delle Imprese di Roma RM Numero REA 792129 - Part. I.V.A. 04673941003 - Cod. Fisc. 03420940151

Conto: conto corrente bancario, un libretto di risparmio (o altra forma di deposito di risparmio), un conto di deposito di mercato monetario, un deposito rimborsabile a vista (deposito a risparmio libero) [o a scadenza/con preavviso], la posizione individuale della previdenza complementare, di cui sia titolare un Assicurato e che sia gestito direttamente o indirettamente da un'Istituzione Finanziaria, costituito al fine di essere utilizzato per scopi personali, familiari o generalmente attinenti la vita privata.

Controparte: la parte avversaria in una controversia.

Contraente: soggetto che stipula la polizza assicurativa.

Danno accidentale: Il danno esteriormente constatabile, direttamente provocato da cause esterne, quali cadute o altri urti o rotture accidentali, che pregiudichi il funzionamento dell'Apparecchio garantito.

Danno di natura contrattuale: danno conseguente all'inadempimento di una obbligazione assunta da chi ha stipulato un contratto.

Danno extracontrattuale: danno a cose o a persona subito in occasione di un fatto illecito commesso da un soggetto terzo.

Danni materiali: la distruzione, il danneggiamento, il pregiudizio al funzionamento, la perdita di valore o la perdita di beni mobili o immobili, come pure i danni patrimoniali che ne derivano per il danneggiato. Sono considerati Danni Materiali anche la morte, il ferimento o altri danni salute, nonché la perdita di animali.

Danno da Sottrazione di Fondi: la Perdita sofferta dall'Assicurato e causata da un Trasferimento elettronico non autorizzato di fondi, equivalente all'ammontare dei fondi ovvero dei soldi, esclusi interessi e commissioni, oggetto di tale trasferimento.

Delitto colposo: atto illecito di rilevanza penale commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

Delitto doloso: atto illecito di rilevanza penale commesso con volontà e intenzione di causare l'evento lesivo, diversamente dal delitto colposo.

Derubricazione del reato: qualificazione giuridica del reato diversa da quella inizialmente enunciata nell'imputazione (per esempio da doloso a colposo).

Distributore: il soggetto che, dietro accordo con l'intermediario, si occupa del collocamento del prodotto

Diritti reali: diritti che rappresentano in un soggetto la titolarità del rapporto giuridico esclusivo su un bene di rilevanza giuridica ed economica (es. proprietà, usufrutto).

Disdetta: atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare, alla scadenza, la polizza assicurativa.

Dispositivi di smarthome: IPcam, sensori apertura/chiusura porte, smart switch, sensori di fumo, sensori di allagamento, termostato, valvole termostatiche, sensori di temperatura, sensori di movimento, lampadine intelligenti, serratura elettronica.

Fase giudiziale: fase nella quale ci si rivolge all'Autorità giudiziaria per definire una controversia.

Fase stragiudiziale: fase della controversia nella quale non ci si è ancora rivolti all'Autorità giudiziaria, perché si sta tentando una possibile definizione bonaria della vertenza.

Fatto illecito: l'azione o l'omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge

Fibra: Servizio telefonico-internet che si avvale dell'utilizzo della fibra ottica. Porta a casa dell'utente un servizio dati e quindi necessita di un router capace di utilizzare questo tipo di segnale, tipicamente un apparato voip fornito dal gestore

Franchigia: importo fisso che rimane a carico dell'Assicurato. Se non è indicato in modo diverso, si applica per Evento.

Esempio di applicazione della franchigia:

Franchigia = €100,00;

Spese sostenute dall'Assicurato = € 500,00;

Spese rimborsate all'Assicurato = € 400,00.

Furto di identità digitale: furto di elementi identificativi dell'Assicurato verificatosi o derivante dall'utilizzo dello smartphone da parte di quest'ultimo. Per elementi identificativi si intende, a titolo esemplificativo, il nominativo dell'Assicurato, il Codice fiscale (o altro numero identificativo equivalente di assistenza sociale, emesso da un governo), o di qualsivoglia altro metodo o elemento di identificazione dell'Assicurato, che ha o potrebbe ragionevolmente comportare l'uso illecito di tali informazioni. Un Furto di Identità non include il furto o l'uso non autorizzato o illegale della ragione sociale e / o qualsiasi altro segno distintivo o metodo di identificazione della propria attività commerciale.

Impianto domestico: In ambito digitale l'insieme di cavi e prese telefoniche nell'abitazione che ricevono il servizio dsl o fibra dall'esterno e lo trasmettono all'interno dell'abitazione. Tale servizio è generalmente garantito dal gestore del servizio telefonico solo fino alla prima presa (la più vicina rispetto all'ingresso dell'abitazione), il resto dell'impianto è responsabilità del cliente. Alcune volte l'impianto riceve invece il segnale da una sim dati. In ambito di assistenza digitale può essere necessario mandare un tecnico a riparare, modificare o potenziare l'impianto domestico al fine di estendere il servizio ad alcuni ambienti della casa, o migliorarne la fruibilità.

Intermediario emittente: Wallife Insurance S.r.l. – RUI A000710058 sede legale Via Vittorio Veneto 116, 00187 – Roma – Italia, Codice Fiscale 16592051003

Istituzione Finanziaria: istituto di credito, una banca, una banca di credito cooperativo, fondo pensione integrativo o qualsiasi altra entità che direttamente o indirettamente detiene un Conto appartenente all'Assicurato, o che emette un Dispositivo di Accesso e concorda con l'Assicurato di prestare un servizio di Trasferimento di fondi, che sia in entrambi i casi autorizzata ad operare in Italia.

IVASS (precedentemente denominato ISVAP): Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni, autorità pubblica indipendente che svolge la funzione di vigilanza sul rispetto delle norme che regolano l'attività assicurativa e di intermediazione assicurativa.

Malfunzionamento: il mancato funzionamento oppure il funzionamento difettoso o inadeguato di un Apparato Digitale "Home" e "Mobile" o della Rete Domestica, che non ne permetta le prestazioni abituali e conformi all'uso previsto dal venditore ma che non sia legato ad un danno accidentale.

Manutenzione: l'insieme delle operazioni che vanno effettuate per tenere sempre in buono stato e nella dovuta efficienza funzionale i beni oggetto di manutenzione, in rispondenza agli scopi per cui sono stati costruiti.

Massimale: La somma massima liquidabile da UNIQA AG.

Esempio di applicazione del massimale e dello scoperto:

Massimale = € 5.000 insieme a scoperto = 25%;

• spese sostenute dall'Assicurato = € 4.000; spese rimborsate all'Assicurato = € 3.000 (4.000 – 1.000), poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto del 25% di € 4.000; non opera il massimale;

• spese sostenute dall'Assicurato = € 8.000; spese rimborsate all'Assicurato = € 5.000 poiché opera dapprima lo scoperto (8.000 – 25% = € 6.000) e successivamente il massimale (€ 5.000).

Massimale per anno assicurativo: somma massima liquidabile dalla Società per i danni conseguenti a sinistri insorti nello stesso anno assicurativo, anche se denunciati in momenti diversi, limitatamente agli oneri previsti dalla polizza assicurativa.

Massimale per caso assicurativo: somma massima liquidabile dalla Società per ogni caso assicurativo denunciato limitatamente agli oneri previsti dalla polizza assicurativa.

Media network: tecnologie e pratiche online utilizzate per condividere contenuti testuali, notizie, informazioni, immagini, video e audio

Mediazione: istituto giuridico introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione di determinate tipologie di controversie tra le parti.

Negoziante assistita: accordo disciplinato dal Decreto-legge n. 132 del 12 settembre 2014, mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza professionale di avvocati.

Organismo di mediazione: Organismo creato da soggetti pubblici e privati cui la legge affida la gestione del procedimento di mediazione. Gli Organismi di mediazione sono iscritti in un apposito Registro presso il Ministero della giustizia, consultabile nel sito del medesimo Ministero.

Periodo di tolleranza: il numero di giorni, indicato sulla scheda di polizza, durante i quali la copertura assicurativa continua ad operare anche se il contraente non ha pagato alla scadenza convenuta la rata di premio successiva alla prima o il premio di rinnovo di una polizza con tacito rinnovo

Perito: Libero professionista incaricato dall'impresa di assicurazione di stimare l'entità del danno provocato dal sinistro.

Phishing: metodo ingannevole che spinge gli utenti a rivelare password, numeri di carte di credito e altre informazioni sensibili utilizzato da criminali che si spacciano per una istituzione legittima via e-mail, SMS o chiamate vocali. A titolo esemplificativo ma non esaustivo sono considerati tentativi di phishing le seguenti modalità di truffa: SMISHING, VISHING, WHALING

Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato, che riporta del Condizioni di Assicurazione.

Premio: somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo della garanzia assicurativa.

Provider: il fornitore che provvede alle operazioni di cancellazione e rimozione dei contenuti digitali lesivi della reputazione dai social e dalla rete internet

Rete domestica; Insieme delle connessioni wifi generate dagli apparati dell'utente nell'ambiente domestico, e dell'impianto domestico stesso.

Rete Wifi: Modalità di collegamento ad internet senza cavi o fili di apparati. Tipicamente un apparato (router) si collega ad internet tramite rete fissa (DSL o fibra) o sim dati e genera un campo wifi a cui altri apparati si agganciano per condividere il collegamento (o connessione) ad internet del primo. Tale rete può essere protetta (gli apparati per collegarsi devono utilizzare una password) o libera. Le dimensioni e la potenza di una rete wifi variano, sono influenzati tra l'altro dallo spessore delle mura o da interferenze quali altre reti simili vicine.

Scoperto: percentuale del danno che resta a carico dell'Assicurato. Si applica per ogni sinistro, se non è convenuto diversamente.

Esempio:

Scoperto = 25%;

Danno subito dall'Assicurato = € 4000; Spese rimborsate all'Assicurato = € 3000 poiché rimane a carico dell'Assicurato il 25% del danno (€ 1000).

Sinistro: l'evento da cui consegue il danno economicamente apprezzabile, per il quale è prestata l'assicurazione.

Sistema di sicurezza: software o hardware che fornisca almeno una protezione preventiva contro: virus e malware, phishing e smishing (link e siti web dannosi), connessioni non sicure quando si accede a siti web di operazioni bancarie e di pagamento.

L'assicurato ha il diritto di utilizzare un sistema di sicurezza di sua scelta, purché fornisca il livello minimo di protezione sopra descritto. A titolo di esempio, può sceglierne uno tra quelli distribuiti da: AVG, Bitdefender, Kaspersky, McAfee, Norton, Panda.

Smishing: Lo smishing è un attacco che, per la sua esecuzione, utilizza i messaggi di testo o SMS. Una tecnica comune di smishing consiste nell'inviare ad un telefono cellulare tramite SMS un messaggio che contiene un collegamento cliccabile o un numero di telefono da richiamare.

Un esempio comune di attacco di smishing è un messaggio SMS che sembra provenire dal proprio istituto bancario. Il contenuto afferma che il conto è stato compromesso e che è necessario rispondere immediatamente. L'attaccante chiede di verificare numero di conto corrente bancario, codice fiscale, ecc. Una volta che l'aggressore riceve le informazioni, acquisisce il controllo del conto bancario.

Spettrometro: Software di assistenza che permette, tramite lo smartphone del cliente, di analizzare i canali wi-fi presso il domicilio del cliente al fine di eliminare problemi dovuti a più wifi attivi sullo stesso canale, ed ottimizzare l'utilizzo degli apparati.

Strong Customer Authentication (SCA): sistema di autenticazione dell'utente attraverso l'utilizzo di almeno due dei seguenti elementi:

- identificazione con una password o con un PIN;
- identificazione attraverso un device come lo smartphone o un device portatile o ancora un token bancario;
- identificazione attraverso l'impronta digitale o lineamenti biometrici del viso, ovvero tratti che, in qualche modo, sono in grado di caratterizzare il cliente identificandolo nella sua persona in modo univoco.

Tokenizzazione della carta di credito: sistema utilizzato per proteggere le carte di credito. Lo strumento di tokenizzazione è utilizzato per evitare la duplicazione dei dati di un titolare di una carta.

Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono

Trasferimento elettronico di fondi: il trasferimento di fondi, avviati attraverso un terminale elettronico, uno smartphone, o un computer effettuato allo scopo di ordinare, istruire o autorizzare l'Istituzione Finanziaria ad addebitare o accreditare il Conto di un Assicurato.

Il trasferimento elettronico di fondi include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- i trasferimenti effettuati tramite dispositivi EFT-POS presenti presso i punti vendita;
- i trasferimenti o prelievi effettuati tramite bancomat;
- versamenti o prelievi di fondi;
- trasferimenti disposti tramite smartphone;
- trasferimenti derivanti da transazioni effettuate per il tramite di carte di debito o di credito, effettuate tramite un terminale elettronico.

Trasferimento elettronico non autorizzato di fondi: Trasferimento di fondi effettuato elettronicamente dal Conto dell'Assicurato eseguito da una persona terza senza autorizzazione. Non costituisce Trasferimento Elettronico non autorizzato di Fondi (TEAF) quello eseguito:

- 1) da una persona a cui l'Assicurato abbia fornito il Dispositivo di Accesso al proprio Conto o le credenziali dello stesso, a meno che non si sia preventivamente notificato all'Istituto Finanziario che i trasferimenti effettuati da tale persona non siano più autorizzati e l'Istituzione Finanziaria sia in grado di individuarli;
- 2) con intento fraudolento da parte dell'Assicurato o di qualsiasi persona che agisca di concerto con lo stesso;
- 3) dall'Istituzione Finanziaria o dal suo dipendente;
- 4) da qualsiasi conto relativo ad un'attività imprenditoriale o commerciale.

Ultimo miglio: Termine che si utilizza nelle telecomunicazioni per identificare l'ultimo parte della tratta di cavo (rame o fibra) che porta il servizio telefonico a casa del cliente. Il termine identifica la tratta che specificatamente va dall'armadio di strada alla prima presa telefonica dell'impianto domestico.

Vishing: Tipologia di attacco di phishing eseguito tramite una chiamata vocale.

Un esempio di attacco di vishing include una chiamata da parte di criminali che dichiarano di essere impiegati della vostra banca e vi comunicano un problema o un blocco sul vostro conto o sulla vostra carta. Vi chiedono di dimostrare che siete i legittimi proprietari fornendo i dati completi delle carte o del conto bancario in modo che possano controllarli nei loro database. A volte vi chiedono anche di fornire loro il codice di sicurezza che avete appena ricevuto via SMS, per verificare che il vostro telefono funzioni correttamente. O il PIN della vostra carta. Tutte queste informazioni consentono loro di effettuare acquisti online o trasferimenti fraudolenti a vostro nome.

Videobrowsing: Software di assistenza tecnica evoluto che permette all'operatore di utilizzare la videocamera o la fotocamera dello smartphone del cliente per assisterlo in caso di sinistro.

Whaling: tipo di phishing che prende di mira un CEO, un CFO o qualsiasi manager apicale di un settore o di una specifica azienda.

Un esempio di whaling include l'invio di un'e-mail che afferma che l'azienda sta per incorrere in conseguenze legali e che è necessario cliccare sul collegamento per ottenere maggiori informazioni.
Il collegamento porta quindi a una pagina che richiede di inserire tutti i dati critici dell'azienda, come codice fiscale e numeri dei conti correnti bancari.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Norme valide per tutte le garanzie prestate dall'assicurazione

 **Che cosa è assicurato?****1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Wallife® Biometrics ID è la polizza che protegge l'assicurato dal furto dell'identità digitale, tutela la sua reputazione online e garantisce un rimborso in caso di sottrazione illecita di denaro da conti correnti e strumenti di pagamento.

In cosa consiste il furto dell'identità digitale?

Per furto dell'identità digitale s'intende l'acquisizione e l'utilizzo illecito delle informazioni personali e riservate, mediante accesso non autorizzato, anche da remoto, ad un Apparato Digitale dell'assicurato connesso in rete (smartphone, tablet e pc).

Quali sono le informazioni personali dell'assicurato?

Per informazioni personali dell'assicurato s'intende: il suo nome, il codice fiscale (o qualunque altro numero identificativo equivalente di assistenza sociale, rilasciato da un governo), e-mail e password, credenziali di accesso a strumenti di pagamento o account social o qualsiasi elemento di identificazione personale per accedere a servizi online, che potrebbero essere utilizzate illegalmente.

Quali sono le condizioni per ottenere un rimborso?

Affinché l'assicurato ottenga il rimborso del sinistro, il furto dell'identità digitale deve essere commesso mediante accesso non autorizzato agli Apparati Digitali connessi dell'Assicurato attraverso:

- a) malware o virus;
- b) una delle seguenti tecniche di social-engineering: phishing (una e-mail o un'altra comunicazione fraudolenta inviata allo scopo di attirare una vittima), smishing (ad esempio un messaggio SMS che sembra provenire dal proprio istituto bancario, il cui contenuto afferma che il conto è stato compromesso e che è necessario rispondere immediatamente) ed e-mail spam (l'invio di messaggi di posta elettronica pubblicitari truffaldini).
- c) la compromissione dei Apparati Digitali connessi ad una rete Wi-Fi pubblica tramite lo sfruttamento di vulnerabilità degli stessi Apparati Digitali connessi;
- d) la compromissione della rete Wi-Fi utilizzate dagli Apparati digitali connessi dell'Assicurato;
- e) l'utilizzo di Backdoor;
- f) linee di trasmissione a seguito di Autenticazione avvenuta con l'utilizzo di credenziali ottenute tramite attacchi di Brute Force o per mezzo di tecniche di Keylogging.

Quali sono le condizioni affinché la copertura assicurativa sia valida?

La copertura assicurativa è valida a condizione che:

- L'Assicurato sia in grado di individuare e provare che il furto di identità digitale sia avvenuto mediante accesso non autorizzato, ad esempio allegando la mail di phishing ricevuta;
- Gli Apparati Digitali connessi siano costantemente aggiornati;
- Gli Apparati Digitali connessi utilizzati dall'utente per le attività e i pagamenti online, siano dotati di un sistema di sicurezza valido e aggiornato;
- L'Assicurato adotti, dove possibile, tecniche di autenticazione a due fattori (2FA) o, in alternativa, effettui regolarmente la modifica delle password di accesso.

La polizza offre, inoltre, la possibilità di proteggere la propria identità digitale presente anche grazie all'utilizzo dell'App Wallife, un'applicazione mobile che consente di mitigare il rischio di furto di dati e conseguenti perdite di denaro. L'App Wallife, disponibile gratuitamente su Apple AppStore e Google PlayStore, contribuisce a proteggere l'assicurato attraverso:

- Scan Wallife: rileva più di 60 minacce presenti nello smartphone, nella rete e nelle app installate.
- Anti-Phishing: verifica l'affidabilità di pagine web, link, SMS, QR code, e-mail e documenti.
- Data Breach Checker: monitora la violazione di dati personali, come e-mail e numeri di telefono.
- Moni-Thor: avvisa l'Assicurato in caso di utilizzo dello smartphone diverso dall'utente abituale.

 **Che cosa non è assicurato?****2. RISCHI ESCLUSI**

Resta escluso dalla garanzia prestata con l'assicurazione ogni sinistro derivante direttamente od indirettamente:

- a) dal mancato aggiornamento del software presente sugli Apparati digitali dell'Assicurato, quando richiesto dal fornitore;
- b) dalla mancanza di un sistema di sicurezza valido attivo sugli Apparati digitali connessi dell'Assicurato;
- c) dall'eliminazione delle restrizioni software imposte dal produttore (c.d. jailbreak o root), ovvero dalla forzatura dell'Apparato digitale per bypassare le restrizioni imposte dal produttore al fine di modificare il software preinstallato;
- d) da colpa grave dell'assicurato, intendendosi per colpa grave la consapevole e volontaria inosservanza da parte dell'Assicurato o da chi

- utilizzi il prodotto assicurato dell'ordinaria diligenza richiesta;
- e) da qualsiasi atto compiuto dall'Assicurato in violazione di divieti o regolamenti governativi;
 - f) da pubblicazione di contenuti su siti web in cui tali contenuti possono essere pubblicati senza registrazione delle credenziali d'accesso, oppure su siti web che non sono direttamente controllati dall'Assicurato;
 - g) da mancata rimozione, a seguito di denuncia o richiesta da parte di terzi, di contenuto, da siti o pagine web che siano sotto il diretto controllo dell'Assicurato;
 - h) da furto, violazione o divulgazione di informazioni, documenti o dati coperti dal diritto di proprietà intellettuale;
 - i) dalla perdita o dallo smarrimento dello smartphone o dai danni materiali allo stesso che comportino perdita dei dati.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa

3. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il Contraente, prima della sottoscrizione della polizza, informa la Compagnia sulle condizioni del rischio da assicurare e lo aggiorna anche successivamente sulle circostanze ed i mutamenti che possono influire su dette condizioni del rischio, in modo che l'assicuratore possa prestare la garanzia assicurativa e determinarne il premio in base allo stato del rischio come rappresentato dal Contraente.

Le dichiarazioni del Contraente, pertanto, riportano alla Compagnia quanto a sua conoscenza sullo stato del rischio da assicurare, senza reticenze o inesattezze. Al riguardo si applicano gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, secondo i quali le dichiarazioni che risultino inesatte e reticenti e siano state rese dal Contraente con dolo o colpa grave possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo o alla prestazione; mentre invece le dichiarazioni rese od omesse senza dolo o colpa grave possono comportare la riduzione dell'indennizzo in proporzione all'eventuale maggior premio rischio dal reale stato del rischio.

3.1. DIMINUZIONE E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente comunica alla Compagnia le variazioni che comportano una diminuzione o un aggravamento del rischio.

In seguito alla comunicazione del Contraente si applicano rispettivamente l'art. 1897 Codice civile in caso di diminuzione del rischio, e l'art. 1898 in caso di aggravamento.

3.2. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

3.3. ALTRI CONTRATTI ASSICURATIVI

Il Contraente o l'Assicurato comunica per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altri contratti assicurativi per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, ai sensi dell'art. 1910 del Codice civile.

4. FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione deve essere fatta in forma scritta, tramite e-mail all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza: all'indirizzo polizza@wallife.it o tramite posta ordinaria all'indirizzo Wallife Insurance S.r.l. Via Vittorio Veneto 116, 00187 Roma. L'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, predispone una apposita Area riservata nel proprio sito web cui il Contraente potrà accedere con proprie credenziali riservate, e dove effettuare direttamente le comunicazioni in merito alle polizze stipulate, compresa la denuncia di sinistro.

5. TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Il Contraente esercita i diritti e le azioni nascenti dalla polizza.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari per la segnalazione del sinistro e l'accertamento e la liquidazione dei danni. Tale attività può essere svolta anche direttamente dall'assicurato, quando è diverso dal Contraente della polizza. La prestazione assicurativa dovuta a termini di polizza non può tuttavia essere erogata se non nei confronti dell'assicurato, in quanto titolare dell'interesse alla copertura assicurativa.

6. TERMINE DI PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono in due anni a norma dell'art. 2952 C.C.

7. CLAUSOLA DI INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA PER SANZIONI INTERNAZIONALI

UNIQA non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un Sinistro o a fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il Sinistro o fornire la prestazione espone UNIQA a sanzioni, anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia

8. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il contratto è disciplinato dalla Legge Italiana. Per le controversie relative al contratto il foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato, del Beneficiario o dei loro aventi diritto.



Quando e come devo pagare?

La Polizza può essere acquistata sia sul sito web www.wallife.it.

9. CALCOLO DEL PREMIO

Il premio è dovuto per ciascun anno assicurativo, va pagato anticipatamente al fine di attivare la garanzia assicurativa, e tiene conto dei rischi assicurati e dei relativi massimali di copertura previsti dal contratto.

9.1. ONERI FISCALI

Il premio è comprensivo di imposte. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, pertanto, sono a carico del Contraente, ma sono versati all'Erario direttamente dall'Assicuratore detraendoli dal premio pagato dal Contraente.

9.2. PAGAMENTO DEL PREMIO

Il pagamento del Premio della polizza avviene contestualmente all'acquisto della stessa a mezzo Carta di Credito.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?

10. DURATA DELLA POLIZZA

La polizza ha validità annuale in base a quanto indicato nel contratto e si rinnova tacitamente di anno in anno se nessuna delle due parti comunica all'altra la disdetta almeno un mese prima della scadenza, con una delle seguenti modalità: a) mediante mail all'indirizzo: polizza@wallife.it; b) tramite posta ordinaria all'indirizzo: Wallife Insurance S.r.l. Via Vittorio Veneto 116, 00187 Roma.

10.1. EFFICACIA ED EFFETTO DELLA COPERTURA

La copertura assicurativa è attiva e ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene pagato il premio. A parziale deroga di quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 1901 del Codice civile, se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalla scadenza della rata non pagata e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti. Trascorsi 15 (quindici) giorni dall'ultima rata scaduta, in caso di mancata regolarizzazione del premio, la garanzia decade.

 Come posso disdire la polizza?

11. DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto di assicurazione entro 14 giorni dalla sua stipula, come previsto dalla normativa vigente in materia di contratti di assicurazione stipulati a distanza, mediante apposita comunicazione da inviare all'Intermediario con le medesime modalità indicate per la disdetta, a condizione che non si sia verificato alcun sinistro. In questo caso il Contraente ha diritto alla restituzione del premio, senza altre spese, al netto delle imposte già applicate, dovute per legge.

12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Se il Contraente è una persona giuridica, in caso di fallimento o di ammissione del contraente ad altra procedura concorsuale, il contratto si risolve di diritto dalla data del provvedimento. In tali casi, l'eventuale liquidazione dei sinistri già avvenuti avviene in conformità alle normative che regolano tali procedure.

Con la risoluzione del contratto la Società rimborsa il premio pagato e non goduto.

In caso di contraente persona fisica, la residenza del contraente deve essere nella Repubblica Italiana. In caso di spostamento della residenza in paese diverso dalla Repubblica Italiana, il contratto si risolve di diritto dalla data di spostamento e la Società rimborsa al contraente la parte di premio pagata e non goduta, senza le imposte.

In caso di mancata o tardiva comunicazione dello spostamento della residenza, la Società si riserva di chiedere al contraente il rimborso di ogni spesa eventualmente sostenuta.

 A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a tutti coloro che vogliono proteggersi dai danni derivanti dal furto della propria identità digitale, conservata negli Apparati digitali dell'Assicurato, nell'ambito della vita privata e professionale.

SEZIONE PERDITE PECUNIARIE

Le garanzie riportate nella presente sezione sono prestate da UNIQA VERSICHERUNG AG.

 Che cosa è assicurato?

13. PROTEZIONE IDENTITÀ DIGITALE

L'assicurazione copre gli eventuali danni monetari sostenuti dall'Assicurato in conseguenza di un furto della propria identità digitale cui siano conseguiti eventi dannosi nell'ambito della vita privata e della vita professionale.

Sono coperti i seguenti eventi:

- a) **Accesso non autorizzato a conti correnti on-line, utilizzo fraudolento di carte di credito e sottrazione illecita di fondi;** la Compagnia si impegna, entro i limiti indicati in polizza, ad indennizzare l'assicurato del danno economico subito, a condizione che non abbia ricevuto alcun rimborso da parti terze, compresa l'istituzione finanziaria alla quale abbia richiesto il rimborso del medesimo ammontare di quanto sottratto illecitamente.
- b) **Furto di identità;** la copertura sarà operativa a condizione che l'Assicurato abbia provveduto a denunciare il furto alle Autorità competenti entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza.
La Compagnia si impegna a rimborsare all'Assicurato i seguenti costi, entro i limiti indicati in polizza:
- il rimborso dei costi ragionevoli e necessari sostenuti dall'Assicurato per sottoporre nuovamente richieste di prestiti, finanziamenti o altre forme di credito che siano state respinte esclusivamente in ragione di un "Furto di Identità";
 - il rimborso dei costi ragionevoli e necessari sostenuti dall'Assicurato per la predisposizione di atti notori o altri documenti simili, ed altre spese connesse a questa necessità (es. chiamate telefoniche, spese di spedizione);
 - il rimborso del costo effettivo relativo alla sostituzione dei documenti (es. patenti di guida, passaporti, carta di Identità, certificati di matrimonio, certificati azionari) in ragione di un "Furto di Identità" (es. costo per ulteriori spese legali, dichiarazioni giurate);
 - Spese di viaggio (le spese di carburante, parcheggi, biglietti di aerei o treni, le spese di alloggio) necessarie per ottenere documenti sostitutivi a seguito di un "Furto di Identità".
- c) **Cyberbullismo, cyberstalking e danni alla reputazione online;** la Compagnia si impegna a rimborsare all'Assicurato, entro i limiti indicati in polizza:
- le spese necessarie per presentare istanza di oscuramento ai sensi di legge al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media per porre fine all'azione di diffamazione e/o cyber bullismo e/o cyber stalking nei confronti dell'Assicurato;
 - le spese necessarie per rivolgersi al Garante della Privacy se il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media non ha ottemperato all'oscuramento entro 48 ore dalla richiesta;
 - le spese necessarie per le prime 10 ore di supporto psicologico la cui necessità – certificata dal proprio medico curante – si potrebbe presentare in seguito alla diffamazione e/o al cyber bullismo e/o cyber stalking subito dall'assicurato;
 - In alternativa al pagamento di un indennizzo o delle spese, l'assicurato può richiedere l'intervento del Provider convenzionato con la Compagnia per le seguenti prestazioni:
 - Supporto alla richiesta di cancellazione delle informazioni in accordo col gestore del sito Web coinvolto o con la piattaforma di Social Media, con l'aiuto di un esperto di Digital Risk, entro 24 ore;
 - Monitoraggio online mediante scansione di siti Web delle informazioni sull'Assicurato disponibili al pubblico sul web e su dark web per la segnalazione di violazioni dei dati web dell'Assicurato e/o dei familiari (identità e dati finanziari) e per l'avviso via e-mail all'Assicurato di eventuali rischi identificati. Questo servizio sarà disponibile dalla data di denuncia del Sinistro per un periodo di 6 mesi.
- Le spese per le prestazioni di cui al punto i e ii sono direttamente a carico della Compagnia fino all'eliminazione di massimo 10 link all'anno. Il Provider si impegna ad eseguire le attività di cui ai punti i e ii compiendo tutti gli sforzi necessari senza, tuttavia, poterne sempre garantire il risultato.
Sono escluse le prestazioni per consulenza o contenzioso legale e giudiziario.

 Che cosa non è assicurato?

14. ESCLUSIONI E LIMITAZIONI (AD INTEGRAZIONE DELLE ESCLUSIONI COMUNI DI CUI AL PUNTO 2)

In riferimento agli eventi di accesso non autorizzato a conti correnti on-line, utilizzo fraudolento di carte di credito e sottrazione illecita di fondi, la copertura assicurativa non opera nel caso in cui il danno economico sia:

- causato fraudolentemente dall'Assicurato o da persone che convivono con la persona assicurata;
- derivante dal pagamento di ricatti a scopo di estorsione o di pagamenti effettuati a titolo volontario (ad es. romance scam, trucco del nipote, ecc.);
- dovuto all'attivazione di abbonamenti (ad esempio canoni e contributi di adesione).

La Copertura, inoltre, non opera in caso di furto, perdita o smarrimento di carte di credito, carte di debito o carte prepagate, o di sinistri che abbiano causato la perdita di moneta virtuale (ec. Criptovalute, sistemi di pagamento in moneta virtuale).

Per eventi di furto di identità, la copertura non opera in caso di danni indiretti, esemplari, incidentali o consequenziali o perdite di qualsiasi natura, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, perdite di profitto o di redditi non da lavoro dipendente, perdita di affari o perdita in eccesso dei limiti qui stabiliti.

Per gli eventi di Cyber-bullismo, cyberstalking e danni alla reputazione online, la copertura assicurativa non opera in caso di:

- cyber bullismo o danno alla reputazione online causato da una pubblicazione di materiale da parte di un familiare o altra persona che risiede normalmente con l'Assicurato;
- cyber bullismo già iniziato o danno alla reputazione online causato da una pubblicazione di materiale precedente all'inizio del periodo di assicurazione;
- danno reputazionale causato da una pubblicazione di materiale conforme ai fatti nel rispetto delle Leggi a tutela della Privacy;
- danno reputazionale correlato all'attività professionale del beneficiario dell'assicurazione;
- danno reputazionale dovuto alla registrazione a siti Web che hanno lo scopo di promuovere la violenza, contenuti pedopornografici, discriminatori o che non rispettino i diritti umani e civili e ogni altra promozione di contenuti e azioni che costituiscano reato;
- cyber bullismo o danno reputazionale causato da comunicazione scambiata tramite e-mail e/o chat istantanea in cui i contenuti non sono pubblicamente disponibili;
- cyber bullismo o danno reputazionale causato all'interno di chat room private, gruppi di notizie o altre aree protette da accessi non autorizzati;
- danno reputazionale a persona famosa, la cui vita e il cui comportamento sono al centro dell'interesse pubblico;
- danno reputazionale a persona che ricopra la carica di Amministratore di:
 - enti di beneficenza,
 - società con un fatturato superiore a 2 milioni di euro o con un bilancio superiore a 200 milioni di euro.

La copertura non opera, inoltre, in caso di danno alla reputazione della personalità quando questa sia:

- conseguenza di una provocazione da parte di una persona assicurata. Ciò vale anche se la persona assicurata ha in questo modo risposto a una precedente provocazione dell'autore degli attacchi;
- in relazione allo svolgimento di un'attività di natura politica o religiosa delle persone assicurate;
- in relazione allo svolgimento dell'attività professionale, principale o accessoria, delle persone assicurate, se non menzionato esplicitamente nella polizza (persona di pubblico interesse).

Ci sono limiti di copertura?

15. FRANCHIGIE, MASSIMALE E LIMITI DI INDENNIZZO/RIMBORSO

Qualunque rimborso corrisposto dalla Compagnia viene effettuato previa detrazione della franchigia prevista in polizza, per ogni singolo evento assicurato. La Compagnia non è tenuta a pagare una somma superiore a quanto effettivamente perduto dall'Assicurato in conseguenza del sinistro e comunque non superiore ai limiti di rimborso (massimale), per ciascuna garanzia, riportati sul modulo di polizza.

Ad ogni sinistro il massimale viene progressivamente ridotto dell'importo pagato o stimato, con effetto immediato e fino al termine dell'anno assicurativo in corso. Detta progressiva riduzione non comporta comunque restituzione di premio.

15.1. RIEPILOGO DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO/RIMBORSO

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo dei limiti di indennizzo/rimborso e delle franchigie previste dalla presente Sezione.

Copertura	Massimale	Franchigia / scoperto
Protezione identità digitale: • Accesso non autorizzato a conti correnti on-line, utilizzo fraudolento di carte di credito e sottrazione illecita di fondi;	Fino a € 50.000 per sinistro e per anno assicurato	€100 per sinistro
• Furto di identità;	Fino a 1.000€ per sinistro e per anno assicurato	
• Cyberbullismo, cyberstalking e danni alla reputazione online	Fino a € 1.500 per sinistro e per anno o, in caso di utilizzo del servizio di cancellazione offerto dal partner convenzionato, eliminazione o deindicizzazione di 10 link	€150 per sinistro. In caso di accesso al servizio di cancellazione offerto dal partner convenzionato non verrà applicata alcuna franchigia

Dove vale la copertura?

16. EFFICACIA / VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE

Per le garanzie offerte nella presente SEZIONE, la copertura vale in tutto il mondo.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa

17. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

17.1. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO – AVVISO DI SINISTRO - SERVIZIO DI CONTACT CENTER

L'Assicurato che subisce un sinistro a termini della presente polizza ne informa tempestivamente l'Assicuratore, non appena ne viene a conoscenza e comunque non oltre **TRE** giorni da quel momento. L'Assicurato in caso di sinistro deve altresì adottare tutte le misure ragionevoli e necessarie per ridurre al minimo i danni (es. bloccare conto o carta di credito), ivi comprese la denuncia alla Polizia Postale Italiana, ed alla Istituzione Finanziaria.

L'Assicurato deve inoltre procedere, nel più breve tempo possibile, con l'invio delle ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui egli sia venuto a conoscenza, nonché di eventuali documenti e/o atti relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti.

L'Assicurato può denunciare il sinistro tramite:

- telefono, contattando la Centrale Operativa al numero +39 06 929 156 91 e fornendo ogni informazione richiesta o comunque ritenuta necessaria per la descrizione del sinistro avvenuto;
- posta ordinaria indirizzata a: Wallife Insurance – Ufficio Sinistri - Via Vittorio Veneto, 116 - 00186 Roma;
- posta elettronica indirizzata a: sinistri@wallife.it;
- posta elettronica certificata, solo per i titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC) indirizzata a: wallifeinsurance@legalmail.it.

In assenza di comunicazione del sinistro la Compagnia non ha alcuna possibilità di procedere alla sua liquidazione.

L'Assicurato può richiedere informazioni sullo stato del sinistro da lui denunciato chiamando il numero +39 06 929 156 91.

In caso di denuncia tardiva del sinistro, e comunque oltre i **TRE** giorni dal momento della conoscenza del sinistro, la Compagnia di Assicurazione si riserva di non rispondere dei maggiori danni verificatisi rispetto al momento in cui l'assicurato ha avuto conoscenza del sinistro.

Su richiesta della Compagnia, l'Assicurato è tenuto a fornire qualsiasi documentazione in ordine alle modalità di accadimento del sinistro e del danno subito.

17.1.1. QUANDO SUBISCE UN TRASFERIMENTO ELETTRONICO NON AUTORIZZATO DI FONDI, L'ASSICURATO:

1. adotta tutte le misure ragionevoli per impedire ulteriori perdite economiche (es. contattare immediatamente l'Istituzione Finanziaria che ha emesso il Dispositivo di Accesso, o detiene il Conto dal quale sono stati effettuati i Trasferimenti non autorizzati; cambiare le credenziali di accesso al dispositivo o al conto; denunciare l'evento all'Autorità giudiziaria);
2. richiede il rimborso da parte dell'Istituzione Finanziaria della perdita economica sofferta;
3. invia una comunicazione, anche via e-mail, con le informazioni richieste dalla Compagnia ai fini dell'accertamento del danno economico subito;
4. fornisce qualsiasi altra informazione o documentazione pertinente al sinistro che la Compagnia potrà richiedere;
5. fornisce prova che un sistema di sicurezza valido di sua scelta o quello incluso nella nostra applicazione Wallife era installato, attivo e aggiornato nei dispositivi da lui utilizzati mentre leggeva l'e-mail di phishing o l'sms di smishing e avviava, eseguiva e autorizzava la transazione monetaria fraudolenta autorizzata a causa del phishing o dello smishing;
6. se ha optato per un sistema di sicurezza valido di sua scelta, fornisce le seguenti informazioni su di esso:
 - nome e versione;
 - prova di acquisto (se non si tratta di una versione gratuita);
 - contratto di licenza con l'utente finale;
 - documentazione del software con descrizione della protezione fornita;
7. fornisce qualsiasi registro o cronologia di attività - del sistema operativo o di altre fonti - disponibile nei dispositivi dell'utente e in grado di dimostrare che il sistema di sicurezza era installato, attivo e aggiornato quando l'utente ha letto l'e-mail di phishing o l'sms di smishing e ha avviato, eseguito e autorizzato la transazione monetaria fraudolenta autorizzata a causa del phishing o dello smishing.

17.1.2. QUANDO SUBISCE IL FURTO DI IDENTITÀ, L'ASSICURATO:

1. Invia, non più tardi di 90 giorni successivi alla scoperta da parte dell'Assicurato dal sinistro, la documentazione sul danno economico subito e fornisce le informazioni e/o la documentazione che dovesse essere richiesta;
2. adotta tutte le misure ragionevoli per mitigare o evitare le perdite risultanti dal Furto di identità;
3. fornisce tutta l'assistenza e la cooperazione che la Compagnia potrà richiedere per l'investigazione e la determinazione di eventuali perdite economiche.

17.1.3. QUANDO SUBISCE ATTI DI CYBERBULLISMO, CYBERSTALKING O DI LESIONE DELLA REPUTAZIONE, L'ASSICURATO:

1. richiede al gestore della pagina di rimuovere o oscurare il contenuto ritenuto offensivo o denigratorio;
2. qualora non fosse eliminato entro 24 ore, si rivolge al Garante della Privacy;

3. denuncia l'accaduto all'autorità di sicurezza pubblica.

In caso di richiesta di intervento del Provider convenzionato, il Contraente o l'Assicurato dovrà fornire un collegamento URL / schermata e quant'altro dell'evento, rilasciando all'assicuratore o a chi per suo conto interviene per eseguire le prestazioni assicurate i consensi e le autorizzazioni previsti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.

Quando si registra e si utilizza il servizio di monitoraggio online l'utente:

- a) deve avere almeno diciotto anni.
- b) deve seguire le regole sulla protezione dei dati.

Quando si registra e si utilizza il servizio di monitoraggio online per conto di un membro non minore della famiglia Assicurato:

- a) l'utente deve avere almeno diciotto anni;
- b) il familiare Assicurato deve autorizzare l'utente ad agire per conto suo e ad autorizzare l'utilizzo dei suoi dati;
- c) L'utente deve attenersi alle norme sulla protezione dei dati, specialmente se attiva il servizio per conto di un familiare;
- d) accettando di utilizzare il servizio, il familiare accetterà i presenti Termini e Condizioni;
- e) l'utente non ha nessun diritto di accesso alle informazioni relative al servizio di monitoraggio per conto del familiare.

17.2. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO PER LE GARANZIE PRESTATE NELLA SEZIONE PERDITE PECUNIARIE CHE PREVEDANO IL RIMBORSO ALL'ASSICURATO

L'Assicuratore, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia, determinato l'indennizzo dovuto e identificato il beneficiario dello stesso, ove previsto provvede entro 30 giorni al pagamento.

17.3. INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

Il Contraente è responsabile verso la Compagnia di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui ai punti 16.1 "OBBLIGHI DELL'ASSICURATO – AVVISO DI SINISTRO - SERVIZIO DI CONTACT CENTER". Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

17.4. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagerano l'entità del danno e adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano le tracce del sinistro o facilitano il progresso di questo, perdono il diritto all'indennizzo.

SEZIONE ASSISTENZA

Le garanzie riportate nella presente sezione sono prestate da Inter Partners Assistance SA.

 Che cosa è assicurato?

18. ASSISTENZA DIGITALE

Nei casi previsti ai successivi punti a), b) e c), la Società si obbliga a prestare supporto informatico con le modalità sotto riportate.

a) Ripristino dell'operatività dell'Apparato Digitale "Home" e dell'Apparato Digitale "Mobile"

Qualora l'Assicurato, a causa di malfunzionamento del proprio Apparato Digitale, necessiti di aiuto per ripristinarne l'operatività e se necessario riconfigurarla, potrà contattare la Centrale Operativa che prenderà in carico la richiesta con l'obiettivo di identificare il tipo di problema.

In questa fase preliminare, la Centrale Operativa effettuerà con l'Assicurato un controllo generale su alcune funzionalità di base necessarie al corretto funzionamento dell'Apparato, attraverso semplici domande o brevi test. Dopo avere avuto conferma che l'Assicurato si trova in prossimità dell'Apparato Digitale per il quale chiede supporto, la Centrale Operativa chiederà all'Assicurato di confermare che l'apparato sia acceso ed alimentato (cioè collegato tramite cavi alla corrente elettrica o dotato di batterie cariche) e che non ci siano in corso interruzioni di fornitura di energia elettrica, ovvero che il problema rilevato dall'Assicurato non sia dovuto al fatto che l'Apparato non è alimentato correttamente.

Se le verifiche preliminari non sono sufficienti a risolvere il problema, la Centrale Operativa fornirà l'Assistenza da remoto, supportando l'Assicurato nella risoluzione del malfunzionamento, via smartphone, chat, mail o avvalendosi eventualmente anche di cobrowsing o videobrowsing per intervenire direttamente sul dispositivo. A tal fine, verrà inviato all'Assicurato (via mail o sms) un link da cui poter scaricare il software che permetta l'accesso in remoto all'Apparato Digitale malfunzionante. Qualora anche l'Assistenza da remoto sia inconcludente o l'Assicurato non riesca a fornire all'operatore della Centrale Operativa il supporto minimo necessario a concludere positivamente l'operazione di ripristino e riconfigurazione dell'Apparato Digitale, la Centrale Operativa, invierà presso il domicilio dell'Assicurato un tecnico specializzato (Assistenza tecnica al domicilio).

La Società terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera del tecnico specializzato, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

L'assicurato si impegna e si rende disponibile e a collaborare con la Centrale Operativa per verificare in modo preliminare che il problema di malfunzionamento non sia dovuto ad Apparato Digitale rotto a causa di danno accidentale, a mancanza di elementi hardware essenziali (ad esempio cavi), a mancanza di connessione internet o ad interruzione di fornitura elettrica (problemi che andranno risolti dall'Assicurato con il proprio gestore).

Se il tecnico specializzato, in fase di Assistenza vera e propria, rilevasse in modo chiaro che il problema di malfunzionamento è dovuto a una delle cause sopra elencate e non rilevate per mancanza di collaborazione/segnalazione da parte dell'assicurato, il costo del servizio di Assistenza tecnica a domicilio verrà interamente addebitato all'Assicurato.

In alternativa all'invio del tecnico specializzato, la Centrale Operativa – a proprio insindacabile giudizio - può organizzare l'invio di un corriere presso il domicilio dell'Assicurato per prelevare l'Apparato Digitale ed effettuare la riparazione in un laboratorio autorizzato. In seguito alla riparazione dell'Apparato Digitale la Centrale Operativa organizza la consegna dello stesso presso l'abitazione dell'Assicurato.

La Società terrà a proprio carico il costo del corriere, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

b) Ripristino dell'operatività della Rete Domestica (Apparato Digitale "Home")

Qualora l'Assicurato a causa di malfunzionamento della propria Rete Domestica necessiti di aiuto per ripristinare la connessione e riconfigurare la propria rete internet, potrà contattare la Centrale Operativa che prenderà in carico la richiesta con l'obiettivo di identificare il tipo di problema.

In questa fase preliminare, la Centrale Operativa effettuerà con l'Assicurato un controllo generale su alcune funzionalità di base necessarie al corretto funzionamento dell'Apparato, attraverso semplici domande o brevi test. Dopo avere avuto conferma che l'Assicurato si trova in prossimità del dispositivo per il quale chiede supporto, la Centrale Operativa chiederà all'Assicurato di confermare che il dispositivo sia acceso ed alimentato (cioè collegato tramite cavi alla corrente elettrica o dotato di batterie cariche), che sia presente una connessione internet attiva e che non ci siano in corso interruzioni di fornitura di energia elettrica, ovvero che il problema rilevato dall'Assicurato non sia dovuto al fatto che il dispositivo non è alimentato correttamente.

Se le verifiche preliminari non fossero sufficienti a risolvere il problema, la Centrale Operativa fornirà l'Assistenza da remoto, supportando l'Assicurato nel ripristino e riconfigurazione della rete internet, via smartphone, chat, mail o avvalendosi eventualmente anche di cobrowsing o videobrowsing per intervenire direttamente sul dispositivo. A tal fine, verrà inviato all'Assicurato (via mail o sms) un link da cui poter scaricare il software che permetta l'accesso in remoto allo scopo di ripristinare il funzionamento della Rete Domestica. Qualora anche l'Assistenza da remoto sia inconcludente o l'Assicurato non riesca a fornire all'operatore della Centrale Operativa il supporto minimo necessario a concludere positivamente l'operazione di ripristino e riconfigurazione della rete internet, Centrale Operativa invierà presso l'Assicurato un tecnico specializzato (Assistenza tecnica al domicilio).

La Società terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera del tecnico specializzato, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

L'assicurato si impegna e si rende disponibile e a collaborare con la Centrale Operativa per verificare in modo preliminare che il problema di malfunzionamento non sia dovuto ad Apparato Digitale rotto a causa di danno accidentale, a mancanza di elementi hardware essenziali (ad esempio cavi), a mancanza di connessione internet o ad interruzione di fornitura elettrica, (problemi che andranno risolti dall'Assicurato con il proprio gestore).

Se il tecnico specializzato, in fase di Assistenza vera e propria, rilevasse in modo chiaro che il problema di malfunzionamento è dovuto a una delle cause sopra elencate e non rilevate per mancanza di collaborazione/segnalazione da parte dell'Assicurato, il costo del servizio di

Assistenza tecnica a domicilio verrà interamente addebitato all'Assicurato.

c) Intervento a seguito di virus (sull' Appareto Digitale "Home" e sull'Appareto Digitale "Mobile")

In caso di malfunzionamento imputabile a un virus o malware, qualora l'Assicurato necessiti di supporto alla rimozione dello stesso, e alla eventuale installazione di programmi antivirus, potrà contattare la Centrale Operativa che prenderà in carico la richiesta con l'obiettivo di identificare il tipo di problema.

In questa prima fase, avuta conferma che l'Assicurato sia in prossimità del dispositivo per il quale chiede supporto, verranno eseguiti dalla Centrale Operativa alcuni controlli basilari propedeutici all'assistenza vera e propria.

La Centrale Operativa fornirà l'Assistenza da remoto, supportando l'Assicurato nella rimozione del virus e alla eventuale installazione di programmi antivirus, via smartphone, chat, mail o avvalendosi eventualmente anche di cobrowsing o videobrowsing per intervenire direttamente sul dispositivo. A tal fine, verrà inviato all'Assicurato (via mail o sms) un link da cui poter scaricare il software che permetta l'accesso in remoto all'Appareto Digitale malfunzionante.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, la Società non sarà tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Servizio di monitoraggio dati on line

La Società fornisce all'Assicurato la possibilità di avvalersi di un sistema di monitoraggio online che identifica l'eventuale disponibilità al pubblico (sul web, sul dark web e sul deep web) di informazioni personali. L'Assicurato ha la possibilità di eseguire il monitoraggio dei propri dati (dati di identità e dati finanziari) e di quelli dei propri familiari attraverso l'accesso ad una piattaforma online dedicata (disponibile 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno) che effettua la scansione di siti Web.

In particolare, l'Assicurato potrà imputare e monitorare la presenza dei seguenti dati:

- data di nascita;
- numero di passaporto;
- numero patente;
- numero Carta di Identità;
- Codice Fiscale.

Inoltre, potrà imputare e monitorare la presenza dei seguenti dati anche in relazione al nucleo familiare:

- fino a 10 indirizzi e-mail;
- fino a 10 numeri di smartphone;
- fino a 10 indirizzi postali;
- fino a 10 numeri di IBAN;
- fino a 10 numeri di carte di pagamento.

A seguito dell'inserimento delle informazioni, la piattaforma fornisce:

- un indicatore sintetico del livello di rischio complessivo;
- delle segnalazioni via e-mail nel caso venissero riscontrate sul web, sul dark web e sul deep web;
- corrispondenze significative inerenti all'assicurato;
- un piano di rimedio con azioni correttive per ciascuna corrispondenza/segnalazione.

La prestazione non fornisce consulenza di tipo legale.

18.1. AMBITO DI OPERATIVITA' DELLE GARANZIE

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la prestazione prevista dalla garanzia Assistenza opera:

- mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa dalle 9 alle 20 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali e il sabato dalle 9 alle 13 per fornire assistenza. L'eventuale intervento a domicilio del tecnico specializzato verrà organizzato entro un massimo di 24 ore;
- la copertura decorre dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione, ovvero la data di acquisto della polizza.
- la Società potrà effettuare solo gli interventi di Assistenza in remoto e di Assistenza tecnica a domicilio che siano in grado di non alterare l'eventuale garanzia originale del fabbricante/rivenditore
- la Società potrà prendere a carico solo gli interventi di Assistenza in remoto e di Assistenza tecnica a domicilio che vengano effettuati su Appareti Digitali "Mobile" provvisti di regolare licenza.
- la Società prende a carico **massimo 2 interventi per anno** sugli Appareti Digitali "Mobile" e **2 interventi per anno** sugli Appareti Digitali "Home".

 **Che cosa non è assicurato?**

19. ESCLUSIONI E LIMITAZIONI (AD INTEGRAZIONE DELLE ESCLUSIONI COMUNI DI CUI AL PUNTO 2)

La Società non è tenuta a fornire prestazioni o indennizzi per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:

- mancanza di servizio internet causa disservizio temporaneo o sospensione/limitazione dell'erogazione da parte del gestore per motivi tecnico/amministrativi;
- qualità della rete inferiore ai requisiti indicati e necessari per procedere con l'intervento da remoto, ovvero una connessione almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload;
- impianto telefonico su cui è avvenuto un intervento di adeguamento da parte di un operatore telefonico, al fine di abilitare il proprio specifico servizio (es. ribaltamento prese in ambito voip o adeguamento per passaggio da rame a fibra);
- interruzione di fornitura elettrica da parte del gestore;

- apparecchi e dispositivi che beneficiano ancora della garanzia originale del fabbricante, con l'eccezione dell'assistenza in caso di virus e di riconfigurazione;
- dispositivi non certificati CE e quindi non ritenuti conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo o con prestazioni che potrebbero non essere supportate nel nostro Paese;
- dispositivi brandizzati da gestore telefonico (su cui può intervenire esclusivamente chi eroga il servizio);
- malfunzionamento della rete al di fuori dell'unità abitativa;
- centraline telefoniche, sistemi di videosorveglianza professionali;
- malfunzionamento causato da installazione non effettuata dal fornitore (se prevista o raccomandata dal produttore) o dall'utilizzo di accessori non autorizzati;
- malfunzionamento dovuto a vizi di fabbricazione e i vizi occulti;
- danno accidentale.

Responsabilità

La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.

 Dove vale la copertura?

20. EFFICACIA / VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE

Per le garanzie della presente SEZIONE, ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l'assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa

21. GLI OBBLIGHI SPECIFICI DELL'ASSICURATO

Ai fini della validità della copertura, prima del verificarsi dell'evento assicurato, l'Assicurato deve aver installato il software aggiornato sullo smartphone. È necessario, inoltre, aver attivato gli aggiornamenti automatici nelle impostazioni del software di sicurezza.

21.1. GLI OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI EVENTO

Le prestazioni di Assistenza "Digitale" devono essere richieste, direttamente alla Centrale Operativa nel momento in cui si verifica il sinistro, contattando ai seguenti numeri telefonici:

Centrale operativa: 06 42.115.625

La Centrale Operativa è a disposizione dalle 9 alle 20 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali e il sabato dalle 9 alle 13, per fornire immediatamente assistenza.

Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare la Centrale Operativa, si invita a raccogliere i seguenti dati:

- prestazione richiesta e indirizzo dell'abitazione;
- numero di polizza;
- cognome e nome dell'Assicurato, suo indirizzo
- smartphone e di eventuali fax, eventuale indirizzo e-mail);
- eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione richiesta.

21.2. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO SERVIZIO DI MONITORAGGIO DATI ON LINE

Per maggiori informazioni relative a:

- contenuti del servizio (monitoraggio dei dati dell'Assicurato sul web, sul dark web e sul deep web)
- attivazione del sistema di monitoraggio e inserimento dei dati da ricercare nel web
- supporto nella comprensione delle notifiche ricevute attraverso il sistema di monitoraggio l'Assicurato potrà contattare il numero telefonico:

Servizio Customer care: 06 42.115.301

dal lunedì al giovedì dalle 09:30 alle 17:00

il venerdì dalle 09:30 alle 12:00

La Società si impegna ad eseguire l'attività di monitoraggio compiendo tutti gli sforzi necessari senza, tuttavia, poterne sempre garantire il risultato.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul modulo di polizza.

PREMESSA DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SINISTRI

L'assicurazione per le spese di Tutela legale è prestata da UNIQA la quale, nel quadro di uno specifico accordo di riassicurazione con ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, ha affidato la gestione dei sinistri Tutela Legale a quest'ultima società, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente con le seguenti modalità.

Principali riferimenti:

smartphone centralino: 045.8290411

mail per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: sinistri@ARAG.it

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: +39 045.8290449.

 **Che cosa è assicurato?**

22. SPESE COPERTE DALLA POLIZZA

Se l'assicurato è coinvolto in una vertenza di natura legale, la Società, nei limiti stabiliti dalla polizza, copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza
- compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione
- compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale
- compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG
- spese di soccombenza poste a carico dell'assicurato
- spese di esecuzione forzata, fino a due tentativi per sinistro
- spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione è obbligatoria
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri
- compensi dei periti
- spese di giustizia
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale

Le spese legali sono coperte per l'intervento di 1 (un) avvocato per ogni grado di giudizio.

23. AMBITO DI OPERATIVITA' DELLE GARANZIE

Le garanzie operano per i sinistri connessi all'utilizzo del web e dei social o media network nella vita privata e professionale degli assicurati. Restano pertanto esclusi i sinistri di natura diversa, quali, a titolo di esempio, relativi a vertenze relative a perdita dello smartphone, spese legali di recupero, garanzie verso il produttore o il venditore, malfunzionamenti o difetti del prodotto.

24. GARANZIE**1. delitti colposi o contravvenzioni**

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni.

2. delitti dolosi

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi.

La garanzia **opera se:**

- **l'assicurato è assolto** con decisione passata in giudicato
- **il reato è derubricato** da doloso a colposo
- **il procedimento è archiviato** per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato
- **il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingue per prescrizione**

La garanzia **non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

ARAG rimborsa le spese sostenute dagli assicurati nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione, di patteggiamento o di intervenuta prescrizione.

Se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, **l'assicurato ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG.**

L'assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.

3. danni subiti

Sono coperte le spese legali e peritali sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extracontrattuali subiti per fatti illeciti di terzi commessi tramite l'utilizzo del web compresa la richiesta di modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell'assicurato su pagine web e su

Social e Media Network.

La prestazione opera a condizione che sia instaurato un procedimento penale nel quale il responsabile sia rinviato a giudizio. In tal caso vengono coperte anche le spese sostenute per la redazione della denuncia/querela

 Che cosa non è assicurato?

25. SPESE NON COPERTE DALLA POLIZZA

Se l'assicurato è coinvolto in una vertenza, la Società **non copre** le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite
- compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale
- compensi dell'avvocato domiciliatario, se non indicato da ARAG
- spese per l'indennità di trasferta
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro
- spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali
- spese non concordate con ARAG
- ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliazione
- spese recuperate dalla controparte

La Società inoltre **non copre**:

1. nei delitti dolosi, le spese sostenute nei casi di estinzione del reato diversi da assoluzione con decisione passata in giudicato, quali ad esempio amnistia, indulto; derubricazione da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non sussiste, applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o prescrizione.
2. le spese legali sostenute come parte offesa nei casi di mancato rinvio a giudizio del terzo.
3. nella gestione del sinistro, le spese sostenute per la fase stragiudiziale se non è gestita dalla Compagnia.
4. le spese sostenute per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate dalla Compagnia.

26. ESCLUSIONI E LIMITAZIONI (AD INTEGRAZIONE DELLE ESCLUSIONI COMUNI DI CUI AL PUNTO 2)

Se nella polizza non è previsto diversamente, le garanzie non operano per sinistri relativi a:

- a. diritto di famiglia, successioni o donazioni
- b. materia fiscale o amministrativa
- c. fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive
- d. fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme
- e. proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche
- f. fatti dolosi degli assicurati
- g. fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare
- h. reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nella loro attività professionale
- i. esercizio della professione medica, dell'attività medica o di operatore sanitario
- j. vertenze con la Società
- k. adesione ad azioni di classe (class action)
- l. difesa penale per abuso su minori

 Ci sono limiti di copertura?

27. LIMITI DI COPERTURA

Le spese legali sono coperte per l'intervento di **1 (un) solo avvocato per ogni grado di giudizio.**

Nel caso di vertenze fra assicurati con polizza stipulata dal medesimo contraente a favore di altri assicurati le garanzie operano unicamente a favore del contraente.

Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'assicurato, **le garanzie previste in polizza operano a secondo rischio.**

Per tutte le garanzie della presente Sezione opera, se non diversamente precisato, il massimale indicato sulla scheda di polizza. Detto massimale costituisce anche la massima esposizione complessiva dell'Assicuratore per tutti i sinistri denunciati in ciascun anno assicurativo. Si riporta nella seguente tabella il riepilogo dei limiti di indennizzo/rimborso e delle franchigie previste dalla presente Sezione.

Piano	Garanzia	Limite di indennizzo	Franchigie	Scoperti
Premium	Tutela legale	€ 15.000 per sinistro e € 60.000 per anno	-	-

28. OPERATIVITA' DELLE GARANZIE IN PRESENZA DI POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE

Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'assicurato, **le garanzie previste in polizza operano a secondo rischio**, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza effettivamente rimaste a carico dell'assicurato.

 Dove vale la copertura?

29. EFFICACIA / VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE

Per le garanzie offerte nella presente SEZIONE la copertura opera per i sinistri avvenuti in tutto il mondo, solo se l'ufficio giudiziario competente si trova in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha ARAG

30. QUALI OBBLIGHI HA L'ASSICURATO

Nei delitti dolosi:

- **l'assicurato ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG**
- **l'assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva**

Nella denuncia del sinistro:

- **la denuncia del sinistro** deve essere presentata **tempestivamente all'intermediario nel momento in cui l'assicurato ne ha conoscenza o comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi** dalla data di cessazione della polizza o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio
- **l'assicurato ha l'obbligo di informare l'intermediario e/o ARAG in modo completo e veritiero** di tutti i particolari del sinistro e **ha l'obbligo di indicare e mettere a disposizione, se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative**
- **il contraente/assicurato ha l'obbligo di fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di tutela legale**

Nella fase di gestione del sinistro: per valutare la copertura assicurativa della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle **prove e argomentazioni che l'assicurato ha l'obbligo di fornire**

L'assicurato ha l'obbligo di restituire le spese che sono state sostenute e/o anticipate da ARAG:

- se ha diritto di recuperarle, anche in quota parte, dalla controparte
- nei delitti dolosi: se, dopo l'archiviazione, il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da quella di assoluzione o di derubricazione del reato da doloso a colposo

L'assicurato ha l'obbligo di comunicare all'intermediario l'esistenza o la successiva stipulazione di altre polizze per lo stesso rischio e ha l'obbligo di dare avviso dei sinistri a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese.

L'assicurato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'intermediario lo spostamento della propria residenza.

L'assicurato, dopo la denuncia del sinistro, ha l'obbligo di informare all'intermediario sulle evoluzioni e sulle circostanze dello stesso anche se rimaste immutate per consentire la gestione del sinistro.

Il contraente ha l'obbligo di informare tempestivamente l'intermediario in caso di alienazione o trasformazione dell'azienda, di modifica dell'attività indicata nella scheda di polizza o di **spostamento della sede legale**

31. COME DENUNCIARE UN SINISTRO

La denuncia del sinistro, che consiste nella illustrazione della vertenza legale a termini della presente polizza, deve essere presentata tempestivamente all'intermediario nel momento in cui l'assicurato ne ha conoscenza o comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione della polizza o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.

Per denunciare il sinistro, l'assicurato deve contattare telefonicamente la Centrale Operativa ai numeri:

DALL'ITALIA e DALL'ESTERO al numero +39 06 929 156 91.

In alternativa, l'assicurato ha facoltà di denunciare il sinistro anche tramite l'App Wallife e sul sito Web, completando il form specificamente predisposto, ovvero sulla propria Area riservata disponibile nel sito web www.wallife.it, utilizzando le proprie credenziali e completando anche qui il form specificamente predisposto, o attraverso l'indirizzo e-mail sinistri@wallife.it.

L'assicurato ha l'obbligo di informare l'intermediario in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro e **ha l'obbligo di indicare e mettere a disposizione, se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative.**

In mancanza, ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

32. GESTIONE DEL SINISTRO, SCELTA DELL'AVVOCATO E PAGAMENTO DELLE SPESE

Ricevuta la denuncia del sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'assicurato.

La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione

ad un avvocato di propria scelta.

Per valutare la copertura assicurativa della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle **prove e argomentazioni che l'assicurato ha l'obbligo di fornire**.

Per la fase giudiziale l'assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'Albo; in caso di domiciliazione ARAG indica l'avvocato domiciliatario

L'incarico all'avvocato o al perito, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'assicurato; pertanto, **ARAG non è responsabile del loro operato**.

Le spese per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte sono coperte **solo se preventivamente autorizzate da ARAG**.

ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e **senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista**.

Se l'assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato **dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento**.

Il pagamento delle spese coperte dalla polizza avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni **previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto**.

33. RESTITUZIONE DELLE SPESE

L'assicurato ha l'obbligo di restituire le spese che sono state sostenute e/o anticipate da ARAG:

- se ha diritto di recuperarle dalla controparte
- nei delitti dolosi: se, dopo l'archiviazione, il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da quella di assoluzione o di derubricazione del reato da doloso a colposo

34. DISACCORDO CON ARAG IN MERITO ALLA GESTIONE DEL SINISTRO E CONFLITTO DI INTERESSI

Se ARAG e l'assicurato sono in disaccordo sulla gestione del sinistro possono in alternativa:

- incaricare un arbitro, di cui dividono a metà la spesa; se non c'è accordo sulla nomina l'arbitro è scelto dal presidente del tribunale competente
- rivolgersi al giudice se è fallita la mediazione o altro sistema di risoluzione alternativo della controversia se previsto.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali quale che sia l'esito dell'arbitrato.

In via alternativa è possibile adire l'autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.

L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

35. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Il contraente persona giuridica ha l'obbligo di informare tempestivamente l'Intermediario in caso di:

- alienazione o trasformazione dell'azienda
- spostamento della sede legale

L'assicurato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'intermediario e/o ad ARAG lo spostamento della propria residenza.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?

36. QUANDO SONO COPERTI I SINISTRI

Sono coperti i sinistri che sono avvenuti successivamente alla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extracontrattuale, per la violazione o presunta violazione di norme penali.

37. QUANDO AVVIENE IL SINISTRO

La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l'evento dannoso a seguito del quale insorge la vertenza.

L'evento dannoso, in base alla natura della vertenza, è inteso come:

- il danno o presunto danno extracontrattuale subito dall'assicurato
- la violazione o la presunta violazione della legge

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.

Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche se coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

Se più assicurati sono coinvolti in uno stesso sinistro, la polizza opera con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del sinistro il massimale per sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

ALLEGATO 1**INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)**

I dati personali forniti dal cliente all'atto della sottoscrizione della presente informativa saranno trattati da Wallife nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza da essa previsti.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

1. Il Titolare del trattamento dei dati per l'attività di intermediazione e distribuzione assicurativa effettuata è Wallife Insurance s.r.l. (società del Gruppo Wallife SpA), agente di assicurazione iscritto al RUI conservato presso Ivass n. A000710058, con sede legale in Roma, via Vittorio Veneto n. 116 c.a.p. 00187, P.IVA 15766131005
2. Wallife, in qualità di Titolare del trattamento, può nominare, per ciascuna delle attività sociali svolte e quando ciò sia richiesto dalla normativa, responsabili del Trattamento ovvero incaricati appositamente individuati. Il titolare può essere contattato all'indirizzo e-mail info@wallife.com
3. Soggetto destinatario del trattamento è la Compagnia di assicurazione che presta la garanzia prevista nella polizza distribuita da Wallife e che, per tale ragione, entra in contatto con i dati personali degli interessati raccolti dall'intermediario nell'esecuzione del mandato di agenzia conferito.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

1. La base giuridica del trattamento dei dati effettuati da Wallife per le finalità specificate nella presente informativa, ai sensi dell'art. 6 Gdpr, è l'esecuzione del contratto assicurativo intermediato dal Titolare e di cui il soggetto interessato è parte ovvero a cui il soggetto aderisce nel caso in cui il contratto sia sottoscritto in modalità collettiva, in tal caso i dati dell'interessato si intendono raccolti presso terzi.

TIPOLOGIA DI DATI RACCOLTI E MODALITA' DI RACCOLTA

1. I dati personali raccolti dal Titolare sono quelli forniti dal soggetto interessato, e sono ad esempio: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, documento identificativo, identità di genere, indirizzo e-mail, recapito telefonico, città, codice di avviamento postale, nazione, estremi di carta di credito ovvero ogni ulteriore dato che Wallife dovesse ritenere necessario, ai sensi e nel rispetto della normativa Gdpr, per l'efficace espletamento delle finalità di trattamento di cui alla presente informativa.
2. Il Titolare informa inoltre che ha facoltà di raccogliere altresì i c.d. dati di utilizzo ovvero le informazioni raccolte in modo automatico dal sito internet e dall'applicazione scaricabile sui device . ovvero da applicazioni di parti terze connesse ed integrate dalla app di Wallife (es. indirizzi IP, caratteristiche del browser utilizzato, dettagli temporali dell'accesso e della richiesta di attivazione della garanzia ecc.).

DATI RACCOLTI PRESSO SOGGETTI TERZI

1. Nel caso in cui i dati dell'interessato non siano raccolti presso l'utente stesso ma presso soggetti terzi (es. polizza di assicurazione collettiva) Wallife, in qualità di Titolare del trattamento, fornisce all'interessato tutte le informazioni previste all'interno della presente informativa e contenente i propri dati e quelli del responsabile del trattamento, ove incaricato, la base giuridica, le modalità con cui viene effettuato il trattamento e le finalità per le quali lo stesso viene posto in essere.
2. Wallife comunica al soggetto interessato la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico.
3. Nel caso in cui la raccolta dei dati dell'interessato avvenga presso terzi, l'utente ha sempre diritto di chiedere la correzione dei propri dati qualora gli stessi fossero stati comunicati dai terzi ovvero raccolti da Wallife in modo inesatto.

MODALITA' DEL TRATTAMENTO

1. Wallife, in qualità di titolare, tratta i dati personali con l'ausilio di strumenti informatici e/o telematici e, in ogni caso, nel rispetto di ogni misura cautelativa che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dal soggetto interessato ovvero dalle finalità del contratto e del trattamento descritti nella presente informativa. L'interessato può sempre

- richiedere l'interruzione del trattamento e/o la cancellazione dei dati trattati.
2. Il trattamento dei dati personali conferiti verrà effettuato a mezzo di soggetti espressamente designati dal Titolare con apposite nomine che trattano i dati in qualità di responsabili ovvero di soggetti incaricati espressamente autorizzati. Oltre al Titolare ed ai soggetti da esso nominati possono avere accesso ai dati anche i soggetti incaricati coinvolti nella gestione del sito internet di Wallife (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (fornitori di servizi tecnici, provider, amministratori di sistema).
 3. I dati personali sono trattati presso le sedi operative del Titolare, del responsabile ovvero in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano localizzate, ivi compresi stati appartenenti all'Unione Europea.

CONSERVAZIONE DEI DATI

1. I dati sono conservati da Wallife per il tempo necessario allo svolgimento delle attività concordate nel contratto ed all'espletamento delle attività costituenti le finalità per cui sono stati raccolti.
2. In qualsiasi momento il soggetto interessato ha diritto di chiedere a Wallife l'interruzione del trattamento e la cancellazione dei propri dati, resta inteso che gli stessi dovranno essere conservati da Wallife in ogni caso per il tempo necessario all'adempimento di obblighi di legge, regolamentari ovvero delle disposizioni impartite da Autorità di vigilanza e controllo di settore.
3. Al termine del periodo di conservazione i dati conferiti saranno cancellati sia dai data base di Wallife Insurance s.r.l. che dalla eventuale conservazione cartacea, se esistente.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI

1. Il trattamento dei dati sarà finalizzato allo svolgimento delle attività di seguito elencate:
 - a) Distribuzione e gestione di contratti di assicurazione proposti all'interno del sito e dell'applicazione la cui garanzia viene prestata dalla Compagnia di assicurazione di volta in volta impegnata a garantire il rischio portato dalla polizza intermediata da Wallife Insurance e specificamente nella informativa allegata al contratto di assicurazione, rinvenibile anche nel sito wallife.it (consenso obbligatorio);
 - b) svolgimento, previo espresso consenso dell'interessato, di attività di marketing diretto, quali l'invio, tramite e-mail, SMS ovvero MMS, di materiale pubblicitario e di comunicazioni aventi contenuto informativo e/o promozionale in relazione a prodotti o servizi forniti e/o promossi da Wallife o da suoi partner commerciali (consenso facoltativo);
 - c) svolgimento, previo espresso consenso, di attività di profilazione individuale o aggregata e di ricerche di mercato volte, ad esempio, all'analisi delle abitudini e delle scelte di consumo, all'elaborazione di statistiche sulle stesse o alla valutazione del grado di soddisfacimento rispetto ai prodotti ed ai servizi proposti.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

1. I soggetti cui si riferiscono i dati personali trattati da Wallife ovvero dai Responsabili nominati possono in ogni momento esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale e, precisamente, possono:
 - a) Revocare il consenso prestato in precedenza al trattamento dei propri dati personali;
 - b) Opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano quando ciò venga effettuato su base giuridica differente rispetto a quella per cui l'interessato ha prestato il proprio consenso;
 - c) Avere conferma dell'esistenza o meno, presso il Titolare, di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, ed esercitare il relativo diritto di accesso per conoscere tutti gli aspetti connessi al trattamento effettuato dal Titolare;
 - d) Chiedere la rettifica dei dati personali inesatti ovvero l'integrazione quando siano stati richiesti ovvero acquisiti in modo incompleto;
 - e) Chiedere la limitazione del trattamento per il tempo necessario al Titolare ad effettuare le verifiche di legge nel caso in cui l'interessato abbia contestato l'esattezza dei propri dati, formulato opposizione al trattamento ovvero richiesto la cancellazione degli stessi per illiceità del trattamento o nel caso in cui gli stessi siano necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio ovvero la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - f) ricevere i dati in formato strutturata e leggibile da un dispositivo automatico e trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti da parte di Wallife (portabilità dei dati);
2. Nel caso in cui il soggetto interessato ritenga che il trattamento dei propri dati sia effettuato in violazione di legge, può proporre reclamo ai sensi dell'art. 77 Gdpr all'autorità di controllo dello stato nel quale risiede abitualmente, lavora ovvero del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

COOKIES

1. Il sito internet e l'applicazione da scaricare sul device dell'utente di Wallife utilizzano cookies ovvero strumenti di tracciamento che, in caso di consenso prestato da parte dell'interessato, consentono al Titolare di raccogliere e salvare informazioni sul dispositivo dell'Utente mentre questo utilizza l'applicazione o il sito internet.

COMUNICAZIONI DEI DATI A TERZI

1. Il Titolare del trattamento ha facoltà di trasmettere a terzi i dati del soggetto interessato raccolti per adempiere obblighi di legge cui Wallife è soggetta sia ai fini di vigilanza e controllo che fiscali, ed ogni altro incombente sulla medesima gravante anche nei confronti di autorità di pubblica sicurezza (es. Richieste avanzate dall'Autorità di Vigilanza Ivass, dall'Autorità garante per la protezione dei dati ovvero Agenzie delle entrate).

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

1. Nello svolgimento delle attività di cui alla presente informativa, il Titolare utilizza software e servizi che consentono a Wallife di monitorare ed analizzare i dati di navigazione idoneo a tenere traccia del comportamento e delle ricerche effettuate dall'utente.
2. I dati personali raccolti e trattati dal Titolare possono essere utilizzati da questo in procedimenti giudiziari ovvero nelle fasi antecedenti per articolazione della difesa; a tale riguardo, l'utente dà atto e dichiara di essere consapevole che il Titolare possa essere obbligato da autorità pubbliche alla comunicazione di tali dati.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) si informa l' "Interessato" (cliente/contraente/aderente alla polizza collettiva/assicurato/co-assicurato/beneficiario/loro aventi causa) di quanto segue.
AVVERTENZA PRELIMINARE
La presente Informativa viene resa dalla Compagnia assicurativa (Titolare del Trattamento) anche nell'interesse degli altri titolari del trattamento nell'ambito della c.d. « catena assicurativa », ai sensi del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 26 aprile 2007 (doc. web n. 1410057).
1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Roma Via Carlo Pesenti n. 121, Part. IVA 04673941003 – Cod. Fisc. 03420940151, Tel: 06/42118.1.
2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
L'Interessato può contattare il Responsabile della Protezione dei dati (DPO - Data Protection Officer) della Compagnia assicurativa, Titolare del Trattamento dei dati, scrivendo ai seguenti contatti: <ul style="list-style-type: none"> • per posta: Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia Via Carlo Pesenti n. 121 – 00156 Roma; • per e-mail: privacy@axa-assistance.com
3. CATEGORIE DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
Sono oggetto di trattamento, solo ed esclusivamente per le finalità sottoindicate, le seguenti categorie di dati personali dell'Interessato: a. Dati identificativi dell'Interessato, quali ad esempio a titolo esemplificativo: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, estremi del documento di identificazione, il codice fiscale; b. Dati di categorie particolari dell'Interessato, ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE 2016/679, strettamente necessari a dare esecuzione al contratto stipulato.
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
5. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Le finalità del trattamento dei dati personali raccolti sono le seguenti: a) finalità strettamente connesse e strumentali all'offerta, conclusione ed esecuzione del contratto stipulato (inclusi gli eventuali rinnovi), attinenti l'esercizio sia dell'attività assicurativa e riassicurativa sia delle relative attività connesse e strumentali, cui Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (es: pagamento premi, gestione e liquidazione dei sinistri); finalità di ridistribuzione del rischio mediante coassicurazione o riassicurazione, nonché di prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi anche di natura assicurativa e relative azioni legali; finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; Per le finalità di cui alla lettera a) il trattamento dei dati è da considerarsi lecito in quanto necessario per dare esecuzione al contratto di cui l'Interessato è parte (in proprio o in qualità di rappresentante di una persona giuridica) o per dare esecuzione agli adempimenti precontrattuali relativi a tale contratto. Il trattamento è altresì da considerarsi lecito in quanto l'Interessato ha espresso il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, per le suddette finalità. Si precisa sia che senza i dati dell'Interessato non si è in grado di fornire le prestazioni, i servizi e/o i prodotti citati sia che il consenso, seppur revocabile, è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto contrattuale.
6. DESTINATARI/CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
Destinatari dei dati personali dell'Interessato sono anzitutto i dipendenti e/o collaboratori del Titolare del Trattamento, facenti parte dell'organizzazione interna, che trattano i dati raccolti esclusivamente nell'ambito delle rispettive mansioni (ad es.: ufficio sinistri, ufficio reclami, ufficio back-office, ufficio underwriting), in conformità alle istruzioni ricevute dal Titolare del Trattamento e sotto la sua autorità. Destinatari dei dati personali dell'Interessato sono altresì le seguenti categorie di soggetti terzi, esterni alla organizzazione del Titolare del Trattamento, ai quali i dati personali possono essere comunicati. Tali soggetti agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento, salvo il caso in cui siano stati designati responsabili del trattamento. Per le finalità di cui al punto 5 a) tali soggetti sono: a. altri soggetti del settore assicurativo (c.d. "catena assicurativa"), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, intermediari assicurativi (e relativi addetti all'attività di intermediazione); b. professionisti, consulenti, studi o società operanti nell'ambito di rapporti di consulenza e assistenza professionale, quali studi legali, medici di fiducia, periti, consulenti privacy, consulenti antiriciclaggio, consulenti fiscali, consulenti/società antifrode, professionisti/società di recupero crediti, società incaricate del monitoraggio/controllo qualità dell'offerta e collocamento dei contratti di assicurazione, etc.; c. soggetti che svolgono attività connesse e strumentali all'esecuzione del contratto stipulato e alla gestione e liquidazione del sinistro, quali: attività di stoccaggio, gestione, archiviazione e distruzione della documentazione dei rapporti intrattenuti con la clientela e non; attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; attività di assistenza alla clientela (es.: call center, help desk); attività di offerta e collocamento a distanza di contratti di assicurazione (call center esterni); attività di gestione, liquidazione e pagamento dei sinistri; attività di back office di amministrazione delle polizze e supporto alla gestione ed incasso dei premi; d. organismi associativi consortili propri del settore assicurativo (es: ANIA) o finanziario, cui il Titolare o gli altri titolari della catena assicurativa sono iscritti; e. società del gruppo di appartenenza del Titolare del Trattamento o degli altri titolari della catena assicurativa (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); f. altri soggetti nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria per legge quali, a titolo esemplificativo: IVASS, Banca d'Italia - UIF

(Unità d'informazione finanziaria), Agenzia delle Entrate, Magistratura, Forze dell'Ordine. I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A DESTINATARI UBICATI IN PAESI TERZI
Nei casi in cui potrebbe risultare necessario trasferire i dati, anche sensibili, in un luogo al di fuori dell'Unione Europea, Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia garantisce ai dati un livello di protezione simile a quello richiesto dalla legge italiana ed europea sulla protezione dei dati, in linea con la normativa sul trasferimento e con le Binding Corporate Rules del gruppo di appartenenza.
8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario per le finalità indicate in precedenza e nel rispetto della normativa vigente. Alcuni dati personali saranno conservati anche successivamente alla fine del rapporto contrattuale, in particolare al fine di risolvere eventuali controversie e per procedimenti legali in corso o futuri, mantenere registrazioni dei nostri servizi, e in ogni caso tutelare diritti innanzi all'Autorità Giudiziaria ed in ogni altra sede giurisdizionale o extra giurisdizionale. I dati personali saranno trattati in sicurezza, confidenzialità, e saranno mantenuti accurati ed aggiornati per il periodo di durata di utilizzo qui autorizzato. Alla fine del periodo di conservazione, i dati personali saranno resi anonimi o distrutti.
9. DIRITTI DELL'INTERESSATO
L'Interessato in merito ai dati personali ha il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento: a. l'accesso; b. la rettifica; c. la cancellazione; d. la limitazione del trattamento. L'Interessato ha altresì i seguenti diritti nei confronti del Titolare del Trattamento: e. diritto di opporsi al trattamento dei dati personali; f. diritto alla portabilità dei dati che lo riguardano. Per "diritto alla portabilità" si intende il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti al Titolare del Trattamento, nonché il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del Trattamento cui li ha forniti; g. diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. L'Interessato ha, infine, il seguente diritto: h. diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Il reclamo potrà pervenire al Garante utilizzando la modalità che ritiene più opportuna, consegnandolo a mano presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di seguito indicato) o mediante l'inoltro di: 1. raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma; 2. all'indirizzo e-mail: garante@gpdp.it , oppure posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it ; 3. fax al numero: 06/696773785.
10. FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI
Il Titolare del Trattamento ottiene i dati personali raccogliendoli direttamente presso l'Interessato oppure presso i propri addetti (interni ed esterni) all'attività di intermediazione assicurativa od outsourcer che entrano in contatto con l'Interessato (i quali agiscono in qualità di autonomi titolari o di responsabili esterni del trattamento dati).
11. INFORMAZIONI SU PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONI
I dati personali raccolti non sono oggetto di processi decisionali automatizzati, né sono oggetto di profilazione. La nostra policy sui cookie, presente sui nostri siti internet, fornisce informazioni circa i termini di utilizzo dei cookie. Durante il primo accesso al sito del Titolare del Trattamento sarà richiesto di prestare il consenso all'utilizzo dei cookie secondo quanto previsto nella relativa policy raggiungibile tramite link presente sulla homepage.
12. DATI DEI MINORI
Alcune informazioni sui minori possono essere raccolte e utilizzate dal Titolare del Trattamento in relazione alla sottoscrizione del contratto o all'erogazione del servizio.